Ministero dell'istruzione e del merito
I.I.S. Mario Rigoni Stern
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo
☎ 035 220213
Sito: https://www.iisrigonistern.it - email: BGIS03100L@istruzione.it

Regolamento d'Istituto per l'Attività Negoziale

Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture

Redatto ai sensi del

- D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 del 2023 – "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni"
- Allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023 – "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50, commi 2 e 3, del Codice)"
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129
- Art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2

Approvato dal Consiglio di Istituto n. 219 il 24 giugno 2024 delibera n. 6

Indice generale

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI E AMBITI GENERALI 9
ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE 9
ART. 2 – ACQUISTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI 9
ART. 3 – ORDINAZIONE DELLA SPESA E PROCEDURA PER L'INVITO DEI CONCORRENTI E L'INDIVIDUAZIONE 10
ART. 4 – DSGA, UFFICIO ROGANTE E COMMISSIONI DI GARA 13
Art. 5 – AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 6 – FATTURE ELETTRONICHE 17
ART. 7 – DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI 17
ART. 9 – PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI E PUBBLICAZIONE AI FINI DELLA TRASPARENZA 18
ART. 10 – ACCESSO AGLI ATTI 19
Art. 11 – CONTRATTI A TITOLO GRATUITO 19

TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA 20
ART. 12 – LIMITE DI SPESA DIRETTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 20
ART. 13 – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA 20
ART. 14 – ESEMPLIFICAZIONI DI BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA 20
ART. 15 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 21
ART. 16 – MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE 22
ART. 17 – FASCE DI VALORE ECONOMICO DEGLI AFFIDAMENTI 24
TIPOLOGIE DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO 24
ADEMPIMENTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA 26
1. INDAGINE DI MERCATO 26
DETERMINA A CONTRARRE 27
ADEMPIMENTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA 27
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 27
2. AVVIO DELLA PROCEDURA 28
ART. 18 – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA TRIENNALE DI BENI E SERVIZI 30

TITOLO III – AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 143.000,00 31
ART. 19 – QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 31
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 31
ART. 20 – AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA 32
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 32

TITOLO IV – ASPETTI DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE 34
ART. 21 – LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA 34
ART. 22 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA 34
ART. 23 – SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 35
ART. 24 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE 36
PROCEDURA TERMINI 36
ART. 25 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 37

ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI..... 37
ART. 27 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 38
ART. 28 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI O COLLAUDO – COMMISSIONE COLLAUDO..... 38
ART. 29 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI 39
ART. 30 – REQUISITI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE 40
ART. 31 – TERMINI DI PAGAMENTO 40
ART. 32 – NORME DI COMPORTAMENTO DEI FORNITORI 41
ART. 33 – RISOLUZIONE 42
ART. 34 – APPLICAZIONE DELLE PENALI..... 43
ART. 35 – RUOLI DEL PERSONALE 43

TITOLO V – INTERVENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE 46
ART. 46 – CRITERI E LIMITI DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO..... 46

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 50
ART. 57 – DISPOSIZIONI FINALI 50

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e, in particolare, l'articolo 10 relativo alle attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO l'articolo l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, inerente al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO della Relazione Illustrativa del nuovo Codice dei Contratti pubblici del 5 gennaio 2023;

VISTO in particolare, l'articolo 7, commi 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alla "Gestione delle risorse umane";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 67, relativo all'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG);

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari degli affidamenti;

VISTO il Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari degli affidamenti;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA la Nota Circolare 11 marzo 2008, n. 2, del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), recante disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTA la Nota Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2, avente ad oggetto "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)";

VISTE le Direttive comunitarie del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di contratti pubblici del 26 febbraio 2014 - Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTI il Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495 (che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari), il Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2496 (che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali), il Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2497 (che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni), il Regolamento Comm. UE15/11/2023, n.2510, (che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza);

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 34815, del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTA la Nota Circolare 23 novembre 2017, n. 3, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";

VISTA la Nota Circolare 11 gennaio 2018, n. 1, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, sul "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO in particolare, l'articolo 4, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,

secondo cui "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. […]";

VISTO in particolare, l'articolo 21, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, inerente al "Fondo economale per le minute spese", secondo cui "Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività" e la cui "consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera";

VISTO in particolare, l'articolo 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione";

VISTO in particolare, l'articolo 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, riguardante "Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale";

VISTO in particolare, l'articolo l'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni."

VISTO in particolare, *l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto, n. 129, con il quale viene attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico*;

VISTO in particolare, l'articolo 45, comma 2, lettera a), del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il quale prevede che "Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro […]";

VISTO il Quaderno novembre 2020, n. 3, del Ministero dell'Istruzione, recante "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera n. 261 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) del 20 giugno 2023, riguardante la "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale";

VISTA la Delibera n. 262 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) del 20 giugno 2023, recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale", che disciplina il funzionamento del *Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico* (FVOE), le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitatii, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le

informazioni disponibili e trattate ai tali fini;

VISTA la Delibera n. 264 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) del 20 giugno 2023, recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

VISTA la Delibera n. 272 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) del 20 giugno 2023, recante "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36", in materia di Casellario Informatico, in vigore dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la Delibera n. 582 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) del 13 dicembre 2023, riguardante la "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

VISTA la Delibera n. 601 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) del 19 dicembre 2023, recante "Modificazione ed integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

VISTO il Comunicato dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024, recante "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro";

TENUTO CONTO delle FAQ dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) relative al *Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico* (FVOE), accessibili al link https://www.anticorruzione.it/-/-avcpass?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac;

TENUTO CONTO delle FAQ dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, accessibili al link https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici;

VISTO il Quaderno febbraio 2024, n. 1, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)";

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi deve essere adottato un provvedimento in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

CONSIDERATO che il provvedimento si configura quale atto di natura regolamentare idoneo a individuare tali fattispecie;

CONSIDERATO inoltre, che tale regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia;

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 36/2023 recante codice dei contratti pubblici (di seguito definito anche "Codice"), per gli affidamenti in economia;

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) e dall'art. 55, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, nonché i criteri e i limiti a cui il Dirigente Scolastico deve attenersi per gli acquisti;

ADOTTA

il presente ***Regolamento d'Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell'Istituzione scolastica per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture.***

La sezione relativa all'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture è redatta ai sensi dell'allegato II.1 del D.Lgs. nr. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e all'art. 45 c. 2 lett. A) e del D.I. 129/2018 e adottato per fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica ordinaria e di minute spese.

TITOLO I – PRINCIPI E AMBITI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE

a. Il presente *Regolamento* disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria, affidamento ed esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e del relativo Allegato II.1 per la corretta applicazione delle c.d. "*procedure sottosoglia*", nel rispetto di quanto contemplato dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

b. Il presente *Regolamento* è redatto in osservanza dei principi del risultato e della fiducia e, altresì, dell'accesso al mercato, della buona fede e della tutela dell'affidamento previsti dagli articoli 1, 2 e 5 del D. Lgs. 36/2023 e in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

c. L'Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti.

d. L'attività negoziale e contrattuale avviene ispirandosi ai principi fondamentali di legalità, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca del risultato e di fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

e. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

f. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

g. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 2 – ACQUISTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI

a. L'attività negoziale relativa agli acquisti di lavori, beni e servizi è effettuata nell'ambito del budget previsto nel *Programma Annuale* approvato dal Consiglio di Istituto.

b. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione scolastica, attraverso procedure che ne garantiscono la trasparenza e la pubblicità.

c. Il Dirigente scolastico:

- esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- provvede direttamente agli acquisti nel rispetto della legislazione vigente e del presente *Regolamento*, nonché delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
- chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d'istituto, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 in ordine a:
  - accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;

- costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- adesione a reti di scuole e consorzi;
- utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo articolo 12; e applica i criteri e i limiti del presente regolamento per:
- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali, come di seguito disciplinato.

d. Nessuna acquisizione di beni o prestazione di servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.

e. L'Istituto Scolastico procede all'affidamento previa ***Determina di indizione*** della procedura negoziale, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

ART. 3 – ORDINAZIONE DELLA SPESA E PROCEDURA PER L'INVITO DEI CONCORRENTI E L'INDIVIDUAZIONE

Le spese sostenute sono corredate dai seguenti atti amministrativi:

- Determina (o delibera o decisione a contrarre) a firma del Dirigente scolastico, nella quale sono esplicitate le sequenze inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, oggetto dell'acquisto, disponibilità finanziaria nell'aggregato di spesa pertinente;
- Eventuale richiesta dell'offerta al fornitore prescelto;
- Offerta o preventivo del fornitore;
- Decreto di affidamento fornitura;
- Ordine o contratto o lettera di incarico, a seconda della tipologia di spesa con l'indicazione del CIG (se previsto) e della dichiarazione del conto dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/1999 e successiva legge 16/11/2003, n° 3;
- Eventuale certificato, se occorrente, che attesta la regolarità della fornitura per beni non inventariabili;
- Verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare;
- Fattura rilasciata dalla ditta;
- Buono di carico inventario/facile consumo;
- Certificato di regolarità contributiva (DURC) acquisito tramite sportello unico previdenziale;
- Certificato di regolarità fiscale presso l'*Agenzia delle Entrate e Riscossione* quando l'importo della

singola spesa è superiore a € 5.000,00;

- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Ulteriori verifiche per importi superiori a € 5.000,00 (es. certificato integrale del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, comunicazione o informativa antimafia, assenza di annotazioni nel casellario ANAC, verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili, visura camerale con annotazioni fallimentari, copia rapporto sullo stato occupazionale e la situazione del personale femminile e maschile, clausola risolutiva espressa, dichiarazione artt. 94 e successi del Codice dei Contratti, ecc.).

1. Decisione a contrarre

La procedura di acquisizione prende avvio con la decisione a contrarre (o determina o delibera) del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, che:

a. esplicita ed esterna la volontà dell'Istituzione scolastica di acquisire beni o servizi;
b. definisce l'oggetto del contratto da aggiudicare e le singole voci;
c. indica le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi oggetto dell'appalto (All. II.2 del Codice);
d. indica l'interesse pubblico che si intende soddisfare (All. II.2 del Codice);
e. definisce il corrispettivo/prezzo/valore o l'importo massimo stimato dell'affidamento e, quindi, se l'importo della spesa (IVA esclusa) è inferiore alle soglie comunitarie;
f. specifica il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.2 del medesimo Codice, nonché eventuali deleghe – in tutto o in parte – per lo svolgimento dell'attività negoziale inerente alla procedura negoziata o all'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 44, comma 3 del D.I. n. 129/2018;
g. definisce l'istituto o la procedura negoziale scelta (es. affidamento diretto) con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta (All. II.2 del Codice);
h. definisce il numero di operatori economici (almeno cinque per acquisto di beni, servizi e forniture) da invitare alla gara con procedura negoziata se l'importo è superiore alle soglie di cui sopra o se ritenuto opportuno;
i. chiarisce i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione di elenchi (All. II.2 del Codice);
j. definisce i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (All. II.2 del Codice), stabilendo se queste avvengono secondo il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV); in quest'ultimo caso, è obbligatoriamente nominata dal Dirigente Scolastico una commissione di gara, che aggiudicherà la fornitura in base a criteri di comparazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del bene o servizio; la commissione di procedura selettiva o di gara avrà un massimo di cinque componenti (comunque sempre un numero dispari) e la partecipazione alla stessa non darà diritto a nessun compenso;
k. specifica le principali condizioni contrattuali (All. II.2 del Codice);
l. Individua l'affidatario del servizio o della fornitura e le relative ragioni della scelta dello stesso.

Nel caso di superamento della soglia € 5.000,00, nella decisione a contrarre potrà essere richiamato il presente *Regolamento per le attività negoziali di Istituto* anche per motivare, eventualmente, la mancata rotazione degli inviti o per un affidamento e per dettagliare le ragioni di una eventuale deroga al principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Attività istruttoria

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi procede, a seguito della determina del Dirigente scolastico, delle sue indicazioni e di quelle del presente *Regolamento*, all'istruttoria e alla procedura indicata nella decisione a contrarre (es. indagine di mercato per l'individuazione di un numero congruo di operatori economici idonei allo svolgimento del servizio o alla fornitura di un bene).

Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico, previa Decisione a Contrarre e delega, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP S.p.A. per conto del *Ministero dell'Economia e delle Finanze*.

Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi Me.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, o da altra Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero chiedendo offerta a più di un O.E. con l'apposita procedura messa a disposizione dal sistema, oppure ancora, tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore di cui agli artt. 15 e 16 (tabelle soglie).

Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo MePA è da ritenersi obbligatorio per le categorie merceologiche relative alla fornitura di hardware e forniture informatiche varie e di connettività, così come prescritto dalle Leggi n. 296/2006, commi 449 e 450 – e n. 208/2015, art. 1, comma 512, così come chiarito anche dall'Autorità di Gestione (ADG) del Ministero dell'Istruzione e del Merito per i PON con apposita FAQ per i fondi FESR 2014-2020.

3. Inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell'aggiudicatario

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura del servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi, contemporaneamente, la lettera di invito a presentare offerta contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:

a. Principali clausole contrattuali quali l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA eventuali penali e termini temporali per l'esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico se predisposti;
b. I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
d. il termine di presentazione dell'offerta e il periodo in giorni di validità della stessa;
e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f. il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
g. l'eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
h. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito;
i. il nominativo del RUP.

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del **miglior rapporto qualità/prezzo**, ex art. 108 D. Lgs. 36/2023, il Dirigente provvede alla nomina della **Commissione Giudicatrice**, ai sensi dell'art. 93 del medesimo Codice dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 108, comma 3, il RUP procede alla valutazione delle offerte pervenute e all'individuazione della migliore offerta.

L'individuazione dell'Affidatario è sempre effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito Provvedimento, nel quale si attesta il possesso dei requisiti dell'O.E. affidatario oppure contenente apposito elemento accidentale di sospensione dell'efficacia che rimanda alla effettiva verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico individuato come miglior offerente.

Nelle procedure di acquisto con procedura negoziata sotto soglia di cui al presente *Regolamento* e di cui all'art. 50 del D. Lgs. 36 del 2023, in considerazione delle minime entità di spesa e della semplicità della

valutazione e comparazione delle offerte, si può procedere alla valutazione delle offerte pervenute in un'unica seduta, salvaguardando la procedura riservata in fase di valutazione tecnica da parte della Commissione/RUP.

ART. 4 – DSGA, UFFICIO ROGANTE E COMMISSIONI DI GARA

a. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal dirigente scolastico e cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività, secondo i criteri stabiliti dal presente *Regolamento*.

b. Il Direttore SGA ha anche il compito di procedere alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, considerato il miglior offerente.

c. Il Dirigente scolastico, **per la valutazione delle offerte, nomina un'apposita commissione**, ai sensi degli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023, rispettivamente per gli acquisti sotto-soglia europea e per gli acquisti sopra la soglia europea.

d. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (artt. 51 e 93 del Codice).

e. Negli altri casi, l'apertura e l'esame delle offerte è rimessa direttamente al RUP, eventualmente coadiuvato dalla struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice, o da un seggio di gara istituito *ad hoc*, di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo Codice.

f. La commissione deve essere nominata con determinazione del Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ex art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Con l'atto di nomina della commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente. La commissione, quanto alla sua composizione, è costituita da un numero di componenti dispari, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. All'atto di nomina della commissione giudicatrice possono essere nominati anche componenti supplenti.

g. Il Presidente della commissione può essere il Dirigente Scolastico o il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

h. Il segretario verbalizzante, essendo privo di potere di voto e svolgendo funzioni di mero supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla commissione, non va computato nel novero dei membri della commissione giudicatrice, che costituisce un collegio perfetto con riferimento esclusivamente ai suoi membri effettivi (Cons. Stato, 5/2/2018, n. 695; Cons. Stato Sez. V, Sent., 23/06/2016, n. 2812). Le relative funzioni di Segretario possono essere svolte anche dal RUP, poiché «[…] la natura delle funzioni ausiliarie e documentali del segretario non consente di ravvisare alcuna ragione di incompatibilità con il ruolo di Rup» (Cons. Stato, 26/1/2018, n. 569).

i. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. I commissari sono, di regola, dipendenti in servizio presso le Istituzioni Scolastiche, sufficientemente e adeguatamente qualificati, nonché esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità.

j. In mancanza di adeguate professionalità in organico, le Istituzioni Scolastiche possono scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di tali componenti esterni dovranno avvenire secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 3, del Codice.

k. Con riferimento alla possibilità per il RUP di far parte della commissione, l'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che «Della commissione giudicatrice può far parte il RUP». Per le sole procedure di aggiudicazione sotto-soglia europea, l'art. 53 specifica che in tali casi «alla commissione giudicatrice può

partecipare il RUP, anche in qualità di presidente».

l. Con riferimento all'esperienza nello specifico settore dei componenti, si specifica che:
   - è la commissione, nel suo complesso, a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie (Cons. Stato, 9/4/2015 n. 1824; Cons. Stato, 20/12/2011, n. 6701; Cons. Stato, 28/5/2012, n. 3124; Cons. Stato, 16/1/2015, n. 92);
   - non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, a esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (Cons. Stato, 10/6/2013 n. 3203);
   - secondo un canone di ragionevolezza, il termine "specifico settore" è inteso con elasticità e la presenza di membri esperti del settore non è esclusiva ma prevalente (Cons. Stato, 20/4/2016, n. 1556).

m. Nella commissione di gara, i docenti della scuola non dovranno ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati da organizzazioni sindacali o da associazioni professionali che, per la loro connotazione politica, associativa o sindacale, potrebbero non garantire una posizione d'imparzialità nell'ambito dei lavori della commissione di gara.

Art. 5 – AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Aggiudicazione

In caso di esito positivo delle verifiche, il RUP dispone l'aggiudicazione definitiva, anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea.

Il RUP può, motivatamente, disporre di non procedere all''aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione disposta dall'organo competente è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/202352.

Ove non sia stato motivatamente differito – compatibilmente al principio della sollecita esecuzione – il termine di stipulazione del contratto è pari a giorni 60 (giorni 30 per i contratti sottosoglia) dall'efficacia dell'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (stand still period) fatta eccezione per:

1. le procedure in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
2. gli appalti basati su un accordo quadro;
3. gli appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
4. i contratti di importo inferiore alle soglie europee (ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice).

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta: l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, che sono compito del DSGA.

Il Direttore SGA è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi dell'art.48 del D.I. 129/2018.

Stipula del contratto

L'Istituto Scolastico, conclusasi la procedura di selezione e individuato l'aggiudicatario e preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati sullo stesso, provvede alla stipula del contratto (o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica del contratto).

Il contratto conterrà i seguenti elementi:

a. la data;
b. l'elenco dei lavori o dei beni e dei servizi oggetto della prestazione;
c. le condizioni di fornitura;
d. il luogo e il termine della consegna (o prestazione del servizio o dei lavori);
e. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
f. le condizioni di esecuzione;
g. il termine di ultimazione dei lavori;
h. l'intestazione della fattura;
i. le modalità di pagamento;
j. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto;
k. le eventuali garanzie a carico dell'esecutore;
l. apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
m. apposita clausola per la rescissione automatica nel caso in cui intervenga convenzione CONSIP inerente alla prestazione oggetto del contratto.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Istituzione Scolastica:

1. provvede alla compilazione dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara;
2. sottoscrive digitalmente il contratto (a opera del Dirigente Scolastico) e lo trasmette all'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità:
   - in forma scritta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), dell'Allegato I.1 al Codice;
   - in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005;
   - in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico;
   - oppure mediante scrittura privata.

L'art. 18, comma 8, del Codice, stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto dovrà intendersi approvato.

Secondo quanto stabilito dall'art. 25 della legge 62/2005, ***è fatto divieto al rinnovo dei contratti***, e la loro durata non potrà essere in nessun caso superiore a 12 mesi. Fanno eccezione quelli il cui limite è elevato ad annualità pluriennali deliberate dal Consiglio di Istituto e i contratti per le spese relative a canoni di abbonamento per i quali è prevista la disdetta immotivata in qualsiasi momento, come, per esempio, i servizi telematici offerti da providers e gestori di servizi e archivi informatici.

Non rientrano nel limite di cui al precedente punto le spese fisse e obbligatorie (es. telefono, spese postali, etc.) per le quali il dirigente provvede direttamente al pagamento.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero non avviene nel termine

legislativamente previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il valore dell'imposta di bollo

L'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, l'imposta di bollo.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, con la tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'operatore economico deve assolvere al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa (euro quarantamila/00).

In merito al pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18 del Codice dei Contratti pubblici, l'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 446 del 9 ottobre 2023, ha chiarito che, in relazione alla fase di registrazione del contratto di appalto, non è dovuta un'ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice, richiamato dall'art. 18, comma 10.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 240013/2023 del 28 giugno 2023, stabilisce che la suddetta imposta di bollo «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)», in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972.

Esecuzione

L'esecuzione dei contratti, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Codice, è diretta dal **RUP**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del **direttore dell'esecuzione del contratto** (DEC) o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità.

Nell'ambito delle proprie funzioni, il RUP accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate a ognuno dei soggetti sopra indicati.

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture (art. 114, comma 7, del Codice), le funzioni e i compiti del DEC sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dall'Istituto in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

In casi specificamente previsti dalla normativa vigente, anche per i contratti di servizi e forniture potrà essere nominato un DEC diverso dal RUP. L'art. 114, comma 8, del Codice, dispone che l'Allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza – per qualità o importo delle prestazioni – per cui il DEC deve essere diverso dal RUP. In particolare, si considerano servizi di particolare importanza (art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14) gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento e, nello specifico:

- i servizi di telecomunicazione;
- i servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- i servizi informatici e affini;
- i servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- i servizi di consulenza gestionale e affini; i
- servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- l'eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- i servizi alberghieri e di ristorazione;
- i servizi legali;
- i servizi di collocamento e reperimento di personale;
- i servizi sanitari e sociali;
- i servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Devono, invece, essere considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a € 500.000,00, IVA esclusa (art. 32, comma 3, dell'Allegato II.14).

Trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione

La trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione, per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023 avviene secondo le seguenti:

Trasmissione dei dati – Fase di aggiudicazione ed esecuzione

CIG ACQUISITI MEDIANTE PCP	- Mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

ART. 6 – FATTURE ELETTRONICHE

A decorrere dal 6 giugno 2014, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica approvato con decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013, è d'obbligo la trasmissione in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

ART. 7 – DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

a. Tenuto conto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici, l'Istituto osserva la disciplina relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e alla pubblicazione della documentazione degli atti (artt. 22 e ss. del Codice).

b. In conformità alle disposizioni riguardo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, l'Istituto procede allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici – sopra e sotto soglia di rilevanza comunitaria – utilizzando le ***Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate*** **(PAD)** e i servizi digitali, che sono fra loro interoperabili (artt. 22 e ss. del D. Lgs. 36/2023). Tale sistema di "e-procurement" garantisce, da parte della ***Banca dati nazionale dei contratti pubblici*** **(BDNCP)**, una serie di servizi, quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del Codice, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie, nonché la possibilità di utilizzare appieno il *Fascicolo virtuale dell'operatore economico* (FVOE, art. 24 del Codice) per le verifiche amministrativo-contabili previste sul fornitore. L'uso delle PAD (es. *Acquistinrete* e, in particolare, Convenzioni, Accordi quadro, SDAPA, MePA) assolvono agli obblighi di pubblicità in

ambito sia nazionale sia comunitario, nonché agli obblighi di trasparenza.

c. L'istituzione scolastica, nello svolgimento della sua attività negoziale, consulta l'elenco delle ***Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate*** **(PAD)** accessibili al link: http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert

d. In caso di acquisti autonomi, al di fuori della Piattaforma Acquistinrete, ove il bene o servizio di cui l'istituzione necessita non risulti nella stessa disponibile, la scuola utilizzerà una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.

ART. 8 – *FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO* (FVOE) E CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI

a. La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione è svolta tramite il ***Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)***, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/06/2023.

La verifica dei requisiti per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023 avviene, quindi, secondo la seguente modalità:

	Verifica dei requisiti dell'Operatore Economico
CIG ACQUISITI MEDIANTE PCP	- Mediante servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND - Mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0

b. L'Istituzione scolastica utilizza la sezione della *Banca dati nazionale dei contratti pubblici* (BDNCP) relativa al *Fascicolo virtuale dell'operatore economico* (FVOE), ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 36/2023), che raccoglie informazioni, dati e documenti relativi a singole procedure negoziali. Il *Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico* (FVOE) è infatti conservato presso la BDNCP e consente la verifica dell'assenza di causa di esclusione di partecipazione alle gare, i dati e i documenti relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico.

c. L'Istituto utilizza e inserisce i dati nel *Casellario Informatico dei contratti pubblici*, ulteriore sezione della BCNCP, dove sono annotati notizie, informazioni e dati relativi agli operatori economici. Tali dati confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti in possesso dei fornitori.

d. L'Istituto verifica i requisiti degli operatori economici sia in fase di partecipazione sia in fase di esecuzione. Tale modalità di verifica è obbligatoria per tutti gli affidamenti di importo **pari o superiore a € 40.000.00** (IVA esclusa), indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e, quindi, anche per gli affidamenti diretti, secondo quanto precisato da A.N.AC. (FAQ A.3).

e. Il *Responsabile Unico del Progetto* o altra figura dallo stesso delegato accede direttamente in apposita piattaforma al FVOE e richiede i documenti oggetto di verifica. I documenti sono scaricati dall'Istituto e conservati digitalmente nella pratica di pertinenza.

ART. 9 – PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI E PUBBLICAZIONE AI FINI DELLA TRASPARENZA

a. L'Istituto assolve agli obblighi di pubblicità legale (es. pubblicazione di bandi di gara), mediante la trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023.

b. Ai fini della trasparenza, l'Istituto segue le vigenti disposizioni normative e pubblica sul proprio sito web – in *Albo Pretorio* e in *Amministrazione Trasparente*" – e su eventuali piattaforme deputate le documentazioni obbligatorie, compresa quella del soggetto aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. 82/2005, del D. Lgs. n. 33/2013, dell'art. 27 e ss. del D. Lgs. 36/2023).

c. Ai fini della trasparenza, l'Istituto pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale tutti i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono

oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) alla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023.

ART. 10 – ACCESSO AGLI ATTI

a. È assicurato il diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

b. Il rilascio delle copie della documentazione è subordinato a una richiesta nominativa e motivata e segue le indicazioni del *Regolamento per l'Accesso agli Atti* d'Istituto.

Art. 11 – CONTRATTI A TITOLO GRATUITO

a. L'Istituto può ricorrere ai c.d. «*contratti a titolo gratuito*», definiti dall'art. 2, comma 1, lett. g), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, come i «*contratti in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti*».

b. Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e in virtù della propria autonomia istituzionale, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dalla legge.

c. Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, all'art. 8, comma 2, ha introdotto il divieto di prestazione gratuita dell'attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione. Nello specifico, la disposizione summenzionata prevede che «*Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione*». In tali casi la Pubblica Amministrazione dovrà comunque garantire l'applicazione del principio dell'equo compenso. *Il divieto è riferito solo alle "prestazioni d'opera intellettuale" di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, per le quali deve operare la regola dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c.* Per il resto, vi è, *invece, la generale ammissibilità dei contratti gratuiti con la p.a. che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali*.

d. Per quanto riguarda le procedure da esperire in caso di affidamento di contratti a titolo gratuito, l'art. 13, comma 5, del citato D. Lgs. 36/2023, prevede che, ferma l'assenza di un obbligo di gara, i contratti gratuiti che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, devono essere affidati tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Decreto medesimo, tra i quali rientrano, in particolare, quelli di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (per es. pubblicazione di un avviso da parte dell'istituzione scolastica).

TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA

ART. 12 – LIMITE DI SPESA DIRETTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il limite previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 è pari a 10.000 euro IVA esclusa.
2. Il Dirigente scolastico, tenuto conto della delibera n. 6 del Consiglio di Istituto n. 219 del 24 giugno 2024, provvede direttamente e in via autonoma per gli affidamenti di lavori, acquisti di beni e servizi oltre tale limite e **fino a € 142.999,99 (centoquarantaduemilanovecentonovantanove/99) IVA esclusa**, procedendo all'ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di comprovata fiducia, esperienza e/o collaborazione con l'Istituto. Tale condizione è compatibile anche per la stipula di contratti con esperti esterni per particolari attività d'insegnamento, collaborazione e consulenza, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del *Programma Annuale* ed eventuali modifiche.

   Con la Delibera di adozione del presente Regolamento, il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente Scolastico a effettuare acquisti diretti di servizi, forniture e lavori fino alle soglie definite nel presente articolo a norma di quanto disciplinato dall'art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. n. 129/2018.
3. Il limite di cui al precedente comma è riferito alla singola tipologia di spesa.

ART. 13 – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Le acquisizioni in economia sono quelle sostenute per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni il cui valore non supera la soglia comunitaria; sono spese che, per la loro natura, limitata entità o urgenza di approvvigionamento, rendono la procedura negoziale idonea ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, nel rispetto del principio del risultato, della correttezza, della trasparenza, della pubblicità, della concorrenzialità e della non discriminazione, con notevole risparmio di tempo e risorse.

ART. 14 – ESEMPLIFICAZIONI DI BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA

Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell'importo individuato per le medesime:

a. Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Istituzione scolastica;
b. Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti al *Piano dell'Offerta Formativa*, *Open Day*, corsi per adulti, ecc.;
c. Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni, abbonamenti a periodici e a agenzie di informazione di carattere didattico e amministrativo;
d. Pubblicazioni;
e. Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD;
f. Studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
g. Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;
h. Spese bancarie;
i. Spese AVCP e pagamenti contributi in sede di gara;
j. Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale,

servizi per l'archiviazione digitale e per la conservazione sostitutiva degli atti d'archivio;

k. Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, materiali informatici;
l. Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d'ufficio;
m. Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;
n. Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di scienze, informatica, linguistici, artistici, musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive e ricreative, per sostegno alunni con disabilità;
o. Acquisti per uffici e archivi (es. suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d'ufficio);
p. Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;
q. Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;
r. Polizze di assicurazione;
s. Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
t. Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
u. Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
v. Acquisto di forniture e/o servizi finanziati da Fondi Europei nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) o di altri Progetti o Programmi Comunitari;
w. Acquisto di materiale igienico sanitario e di primo soccorso;
x. Prestazioni professionali e specialistiche;
y. Visite mediche ai sensi del T.U. D. Lgs. n. 81/2008;
z. Spese inerenti ai viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all'estero per alunne, alunni e personale;
aa. Noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;
aa. Noleggio bus per trasporti attività varie (es. confronto di preventivi, gare, disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc.).

ART. 15 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Tenuto conto dei *Regolamenti* di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni a partire dal 1° gennaio 2024 (Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, n. 2496, n. 2497, n. 2510), l'Istituzione scolastica si attiene alle seguenti soglie di rilevanza comunitaria:

Tipologia di appalto	Soglia comunitaria (IVA esclusa)
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	143.000,00 €
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI CONCESSIONI	5.538.000,00 €

ART. 16 – MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

Considerate le suddette soglie di rilevanza comunitaria, l'Istituzione scolastica procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture, in relazione all'importo della spesa, secondo le seguenti modalità:

Oggetto dell'affidamento	Importo (IVA esclusa)	PROCEDURA
AFFIDAMENTI DI FORNITURE O SERVIZI	Inferiore a 143.000,00 €	Affidamento diretto
	Pari o superiore a 140.000,00 € e inferiore a 143.000,00 €	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
AFFIDAMENTO DI LAVORI	Inferiore a 150.000,00 €	Affidamento diretto
	Pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
	Pari o superiore a 1.000.000,00 € e inferiore a 5.538.000,00 €	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 (dieci) operatori economici

Per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione Scolastica segue la seguente modalità, in ordine di priorità:

L'ISTITUTO SCOLASTICO ricorre:

A. alle ***CONVENZIONI QUADRO*** stipulate da Consip S.p.A.

in subordine al punto a, qualora una Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali:

b.1) ricorre, in via prioritaria, agli ***ACCORDI QUADRO*** stipulati da Consip o al ***SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE*** realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019;

b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto *sub* (b.1), la scuola, nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, può scegliere se ricorrere, alternativamente:

B.

(i) al ***Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione*** (Me.PA) o altra PAD certificata;

(ii) a procedure di ***affidamento in forma associata***, mediante la costituzione di ***reti di scuole*** o l'adesione a reti già esistenti. Fermo restando l'obbligo generalizzato di approvvigionamento mediante il ricorso a Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., l'Istituto, ai sensi dell'articolo 46 del D.I. 129/2018, può espletare procedure di affidamento in forma associata/aggregata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti. Le reti di scuole costituiscono una forma di collaborazione inter-istituzionale per la gestione

comune di funzioni e attività amministrativo-contabili, o di procedure connesse all'affidamento di contratti pubblici di lavori, beni e servizi.

C. Per determinate categorie merceologiche (**SERVIZI E BENI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ**) la scuola tiene in considerazione norme specifiche (es. art. 1, comma 512, della Legge 208/2015) che stabiliscono più stringenti obblighi di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione centralizzata messi a disposizione da Consip S.p.A. (**Convenzioni**, **Accordi quadro Consip**, **Me.PA**, **Sistema Dinamico di Acquisizione**) o da altro soggetto aggregatore. Per tali categorie merceologiche, tali modalità di approvvigionamento si riferiscono a importi di qualsiasi valore (anche a quelli inferiori a € 5.000,00).

Qualora l'Istituzione Scolastica ricorra al ***Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione*** **(Me.PA)**, potrà utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

- **Ordine diretto di Acquisto (OdA):** strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a *catalogo* dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema;
- **Trattativa diretta:** strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche hanno la possibilità di negoziare con *un unico operatore economico*;
- **Confronto di preventivi:** modalità di negoziazione del Me.PA che, a differenza della Trattativa Diretta, può coinvolgere più operatori economici. Il Confronto di Preventivi opera attraverso *inviti* e può avere ad oggetto una singola categoria di bandi presenti sul MePA;
- **Richiesta di Offerta (RdO) semplice:** strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA, richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando con il *criterio del minor prezzo*;
- **Richiesta di Offerta (RdO) evoluta:** strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA, richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara con il criterio del *miglior rapporto qualità prezzo*.

La scelta dello strumento di acquisizione è effettuata dall'Istituzione scolastica in relazione all'importo della procedura. In particolare, la scuola può utilizzare:

Importo della procedura	**Strumento di acquisizione**
per le procedure di **affidamento di lavori** di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 143.000,00 la scuola può utilizzare	- Ordine diretto - Trattativa diretta - Confronto di Preventivi
per le procedure di **affidamento di servizi o forniture** di importi pari o superiori a € 143.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice	- Richiesta di Offerta semplice - Richiesta di Offerta evoluta previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici
per le procedure di importi pari o superiori a € 150.000,00 (per lavori) e fino a: o € 1.000.000,00	- Richiesta di Offerta semplice - Richiesta di Offerta evoluta previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici
per le procedure di importi pari o superiori a € 150.000,00 (per lavori) e fino:	- Richiesta di Offerta semplice

o alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea	- Richiesta di Offerta evoluta previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.

ART. 17 – FASCE DI VALORE ECONOMICO DEGLI AFFIDAMENTI

Tenuto conto dell'articolo 49, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, il divieto di affidamento o di aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, è applicato dall'Istituzione scolastica all'interno delle seguenti fasce di valore economico, calcolato sull'imponibile:

Fascia	Valore iniziale	Valore finale
FASCIA A	€ 0,00	€ 9.999,99
FASCIA B	€ 10.000,00	€ 19.999,99
FASCIA C	€ 20.000,00	€ 39.000,99
FASCIA D	€ 40.000,00	€ 74.999,99
FASCIA E	€ 75.000,00	€ 139.999,99
FASCIA F	€ 140.000,00	€ 1.000.000,00

Ognuna di queste fasce è inerente a un separato obbligo di rotazione, il che significa che, se un operatore economico, per una data categoria merceologica, è stato individuato affidatario per una procedura ricadente nella fascia A, potrà essere invitato a presentare offerta a una procedura ricadente in fascia di differente valore (cfr. anche All. II.2, art. 1, comma 3).

TIPOLOGIE DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

TIPOLOGIE DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

Valore € (IVA esclusa)	Procedura	Codice dei Contratti Pubblici (CCP)	Modalità Telematica	Ratio
0,00 – 4.999,99	**Affidamento diretto** senza comparazione di offerte e senza necessaria	Artt. 14 e 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 Titolo V D.I.	ODA/AC[1]	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, *affidabilità* e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es.

[1] ODA: Ordine diretto di acquisto
AC: Acquisto da catalogo

	rotazione degli operatori economici	129/2018		manutenzione locali e impianti tecnici e tecnologici).
5.000,00 - 10.000,00	**Affidamento diretto con criterio di rotazione**	Artt. 14 e 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 Titolo V D.I. 129/2018	ODA/AC[2]	Affidamento anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
10.000,00 – 143.000,00 (149.999,99 per lavori)	**Affidamento diretto "regolamentato" con criterio di rotazione**	Artt. 14 e 50, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 Titolo V D.I. 129/2018	ODA/AC	Affidamento anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi fornitori istituiti dalla stazione appaltante o da indagini di mercato.
Pari o superiore a 143.000,00	Procedura negoziata senza bando **Procedure ordinarie**	Artt. 14 e 50, c.1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 Titolo V D.I. 129/2018 Art. 71 del D. Lgs. 36/2023	Negoziazioni (TD, RDO semplice ed evoluta, CDP)[3]	Consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato. Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione.
Oltre Soglia Comunitaria ***per servizi o forniture*** fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 Titolo V D.I. 129/2018	Procedure ordinarie	Garanzia dei principi di parità di trattamento rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal Consiglio di Istituto.
Oltre Soglia	Procedura	Art. 50 c. 1 lett.	Procedure	Garanzia dei principi di parità

[2] ODA: Ordine diretto di acquisto
AC: Acquisto da catalogo
[3] TD: Trattativa diretta
RDO: Richiesta di offerta
CDP: Confronto di preventivi

Comunitaria ***per lavori*** da 1.000.000,00 fino alle soglie di cui all'art. 14	negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	d D.Lgs. 36/2023 Titolo V D.I. 129/2018;	ordinarie	di trattamento, rotazione e non discriminazione

AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico è consentito per l'acquisto di servizi o beni di valore inferiore alla soglia comunitaria pari a massimo **€ 143.000,00**; è fatta sempre salva la possibilità del RUP di ricorrere alle procedure ordinarie o a quella negoziate di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 anche per tali importi e/o qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

L'Istituto potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei casi di:

- nota specialità e unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
- indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante.

Nel caso di affidamento diretto, in merito alla scelta dell'affidatario:

- il principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento non è ritenuto necessario nella prima soglia (€ 0,00 – € 4.999,99) individuata dal presente *Regolamento*;
- l'Amministrazione, in caso di mancanza di O.E. nell'elenco fornitori (se presente) per uno specifico acquisto, può procedere con:
    - richieste di preventivo informali;
    - richieste, inviate anche via mail, all'O.E. della specifica categoria merceologica;
    - consultazione di cataloghi, anche on line, di fornitori;
    - comparazione di offerte omogenee effettuate su Me.Pa. o su altra piattaforma di e-procurement;
    - consultazione di elenchi di operatori economici di altre Amministrazioni viciniori anche di altri comparti.

Con riferimento agli affidamenti diretti di lavori fino a € 150.000,00 e di servizi e forniture fino a € 143.000,00, nell'ambito delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici, **l'Istituzione è tenuta a porre** in essere i seguenti **adempimenti:**

ADEMPIMENTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

Affidamenti diretti di lavori *fino a* € 150.000,00 e di servizi e forniture *fino a* € 143.000,00

1. INDAGINE DI MERCATO	l'Istituzione Scolastica individua l'operatore affidatario con le modalità ritenute opportune come previste dall'Allegato II.1 al Codice, e, in ogni caso, nel rispetto della deliberazione adottata dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018. Tale attività potrà essere svolta tramite *l'acquisizione di preventivi, la consultazione di elenchi di operatori, la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato*, ecc.

1. ADOZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE

Il Dirigente Scolastico adotta la **determina a contrarre**, che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, contiene, in modo semplificato, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale.

L'operatore economico deve essere in possesso dei **requisiti di carattere generale** di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, dei **requisiti speciali** eventualmente richiesti dall'Istituzione, nonché deve essere in possesso dell'eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto.

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del Codice, ai sensi del quale «*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno»*

3. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art.55, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023) con le modalità prescritte dall'art. 18, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 18, commi 3 e 4.

PROCEDURA NEGOZIATA

Con riferimento agli affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a 1 milione e di servizi e forniture per importi pari o superiori a € 143.000,00, nell'ambito delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici, l'Istituzione è tenuta a porre in essere i seguenti adempimenti:

ADEMPIMENTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

Affidamenti diretti di lavori di importo *pari o superiore* a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a 1 milione e di servizi e forniture per importi *pari o superiori* a € 143.000,00

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	**per lavori** di importo pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a 1 milione.	***previa consultazione di almeno cinque operatori economici***, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	**per l'affidamento di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.	***previa consultazione di almeno cinque operatori economici****, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,*

Per le acquisizioni con procedura negoziale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 50 del Codice (affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie), secondo cui la scelta dei soggetti da invitare alla procedura avviene con le modalità dell'affidamento diretto, previa individuazione di almeno 5 concorrenti idonei, l'Istituzione scolastica seguirà le seguenti fasi:

Fasi per l'affidamento diretto con procedura negoziata senza bando

(art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023)

Rispetto del criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 49 del Codice e dell'Allegato II.1.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

1. Svolgimento d*i*
INDAGINI DI MERCATO
o
CONSULTAZIONE DI ELENCHI
per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo

La scuola potrà svolgere un'**indagine di mercato mediante avviso**, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine *la scuola pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici* dell'A.N.AC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un *periodo minimo identificabile in quindici giorni*, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni (art. 2 dell'Allegato II.1 al Codice).

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure da espletare.

2. AVVIO DELLA PROCEDURA

La procedura prende avvio con l'emanazione, da parte del Dirigente Scolastico, della **determina a contrarre**, ovvero di atto ad essa equivalente, che contiene almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
L'Istituzione **invita** contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta. L'invito dovrà contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria:

3. SVOLGIMENTO DEL CONFRONTO COMPETITIVO
tra gli OE selezionati

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, tenendo conto che nelle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;
f) la misura delle penali;
g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l'eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Le stazioni appaltanti devono indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 al Codice, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili del medesimo Allegato;
k) le modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta;
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa.

4. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA

Lo svolgimento delle sedute di gara avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e di verbalizzazione delle relative attività.

5. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

La verifica dei requisiti di carattere generale e, ove indicati nella lettera di invito, dei requisiti di carattere speciale.

6. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione con le modalità prescritte dall'art. 18, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 18, commi 3 e 4.

dell'intervento o acquisto nel programma triennale dei lavori o delle forniture e servizi è in capo alla stazione appaltante titolare dell'intervento, ossia la stazione appaltante ricorrente o delegante. In tale caso negli schemi di programmazione va inserito, se disponibile, il nominativo del RUP individuato dalla stazione appaltante qualificata che svolge il ruolo di committenza ausiliaria per conto della stazione appaltante non qualificata.

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

Ai sensi dell'articolo 77, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023, riguardante le "Consultazioni preliminari di mercato", "1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. 2. Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, l'Istituzione scolastica tiene conto del fatto che "Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano **caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo**, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

ART. 18 – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA TRIENNALE DI BENI E SERVIZI

La programmazione di una procedura di gara rappresenta il primo adempimento e risponde all'esigenza di determinare, *ex ante*, le necessità dell'Istituzione Scolastica e di ottimizzare le risorse a disposizione della stessa.

In riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice **(€ 140.000,00**), l'Istituto, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, e dell'Allegato I.5 del Codice dei Contratti Pubblici, adotta il *Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi* e i relativi *aggiornamenti annuali*. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Non dovranno essere riproposti nel *Programma* successivo gli acquisti di beni o di servizi per i quali sia stata già avviata la procedura di affidamento.

Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), vale a dire per "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante".

Nei casi in cui le stazioni appaltanti non provvedano alla redazione del *Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi* per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne dovranno dare comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici. La pubblicazione dei ***Programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi*** sulla BDNCP, ai fini della trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) e del comma 4 dell'articolo 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi) del D. Lgs. 36/2023, viene effettuata attraverso la *piattaforma Servizio Contratti Pubblici* (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 223, comma 10 del Codice dei Contratti (cfr. https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page).

Ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 37 del Codice, in caso di ricorso a Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore o altra stazione appaltante qualificata ai sensi del comma 6 dell'art. 63 del medesimo Codice o di altra forma di delega della procedura di affidamento o dell'esecuzione dei lavori, l'obbligo di inserimento

TITOLO III – AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 143.000,00

ART. 19 – QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, "***Tutte le stazioni appaltanti**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti**, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*".

Secondo il comma 2 del medesimo articolo 62, "***Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate*** ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate".

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 62, "Le ***stazioni appaltanti non qualificate*** ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante".

Tenuto conto di quanto sopra indicato e delle indicazioni del Quaderno n. 1, Allegato 7, del Ministero dell'Istruzione e del Merito di Febbraio 2024, per l'attività negoziale, l'Istituto scolastico, che ***è attualmente amministrazione non qualificata***, terrà conto dei seguenti parametri:

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	*QUALIFICAZIONE NON NECESSARIA* Ricorso a PAD (es. MePA, PCP)
ACQUISTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	*QUALIFICAZIONE NECESSARIA* Ricorso a gare digitali

CONCESSIONE DI SERVIZI *QUALIFICAZIONE NECESSARIA*

Ricorso a gare digitali

ART. 20 – AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA

L'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 143.000,00 può avvenire tramite:

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 143.000,00

a)	**PROCEDURA APERTA** ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023	Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
b)	**PROCEDURA RISTRETTA** ex art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023	Possono presentare un'offerta solo gli operatori economici invitati dall'Istituzione scolastica.
c)	Procedura competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.Lgs. n. 36/2023	
d)	Dialogo competitivo ex art. 74 del D.Lgs. n. 36/2023	*Procedure raramente utilizzate dalle Istituzioni per le peculiarità dei relativi presupposti.*
e)	Partenariato per l'innovazione ex art. 75 del D.Lgs. n. 36/2023	
f)	**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO** ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023	Assenza di una fase di preventiva pubblicazione di un bando di gara. Procedura che può essere utilizzata al ricorrere delle ipotesi tassativamente previste dal Codice (ad esempio, quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, oppure quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2. la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale).

Nelle tabelle seguenti sono definite le modalità di svolgimento delle procedure di cui alle lettere a), b) e f).

a) PROCEDURA APERTA ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

PRINCIPALI PASSAGGI che caratterizzano la procedura aperta	1. Indizione della procedura 2. Pubblicazione della documentazione di gara

3. Presentazione delle offerte
4. Svolgimento delle sedute di gara
5. Verifica dei requisiti
6. Stipula del contratto

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

L'Istituzione Scolastica rispetta lo "Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo" ("Bando tipo 1/2023"), reperibile al link Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n.1 - 2023 - www.anticorruzione.it, adottato dall'A.N.AC. Tale modello è relativo all'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria e prende in considerazione la procedura aperta di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 36/2023.

L'Istituzione Scolastica, ove lo ritenga necessario, può derogare alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare-tipo, purché non si prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata motivazione espressa nella delibera a contrarre (art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).

La possibilità di derogare alle disposizioni facoltative del disciplinare ANAC non necessita di una espressa motivazione.

CRITERIO APPLICATO

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel caso in cui la scuola voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del *prezzo più basso*, il Bando tipo 1/2023 potrà essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.

b) PROCEDURA RISTRETTA ex art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023.

PRINCIPALI PASSAGGI che caratterizzano la procedura aperta

1. Indizione della procedura
2. Pubblicazione della documentazione di gara
3. Presentazione delle domande di partecipazione
4. Preselezione dei candidati sulla base dei requisiti di qualificazione
5. Trasmissione delle lettere di invito
6. Presentazione delle offerte
7. Svolgimento delle sedute di gara
8. Verifica dei requisiti
9. Stipula del contratto

f) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023.

PRINCIPALI PASSAGGI che caratterizzano la procedura aperta

1. Individuazione degli operatori economici
2. Trasmissione delle lettere di invito
3. Presentazione delle offerte
4. Svolgimento delle sedute di gara
5. Verifica dei requisiti
6. Stipula del contratto

TITOLO IV – ASPETTI DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

ART. 21 – LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

Per quanto che concerne i lavori, con riferimento agli **edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali**, si delinea che:

- compete agli Enti Locali provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23);
- l'Istituzione Scolastica può effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (art. 39, comma 1 del D.I. 129/2018);
- l'Istituzione Scolastica può procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, la scuola anticipa i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente ai fini del rimborso (art. 39, comma 2, del D.I. 129/2018);

Nel caso in cui vi siano **edifici scolastici acquisiti dalle Istituzioni Scolastiche** con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni, la scuola procede all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili (art. 39, comma 3, del D.I. 129/2018).

Alla luce di quanto sopra esposto, possono essere eseguiti mediante procedura di affidamento diretto o comparativa di 5 o 10 operatori economici, a seconda dell'importo a disposizione o finanziato, i seguenti lavori se di competenza dell'Istituto scolastico:

- Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico;
- Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc. (a norma di quanto disciplinato dall'art. 29 del D.I. 129/2018);
- Lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente gare pubbliche;
- Lavori necessari per la compilazione di progetti per l'accertamento della staticità di edifici e manufatti,
- Lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito di PON FSE/FESR o di altri Progetti Comunitari.

ART. 22 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice:

1. Nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del medesimo Codice;
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, commi 1 e 2, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e), dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Tali esigenze particolari dovranno essere indicate nella determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale.
4. In casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto-soglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Sono motivo di deroga alla richiesta di garanzia definitiva:
   - Miglioramento dell'offerta (es. prezzo più basso a seguito di trattativa diretta su PAD);

- Solidità dell'operatore economico;
- Importo contenuto.

ART. 23 – SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A seconda della singola procedura negoziale, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti:

- sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV), che tiene conto, oltre al prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;
- o sulla base del miglior prezzo di mercato o del costo (**prezzo più basso**), seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'Allegato II.8 al D.Lgs. n. 36/2023, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Con specifico riferimento alle **procedure sotto-soglia europea**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e, nello specifico, per le procedure negoziate senza bando di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) del medesimo articolo, *l'Istituto scolastico decide con piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione*, potendo procedere all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice:

a. quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 %;
b. per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 %.

L'Istituto scolastico, ai sensi dell'art. 108 del Codice, nel caso in cui scelga il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, ha l'obbligo di fissare un tetto massimo solo nei casi previsti dalle lettere a) e b) del periodo che precede.

Per **appalti sopra-soglia europea**, il criterio di aggiudicazione del *miglior rapporto qualità/prezzo* costituisce la regola generale; il criterio del minor prezzo costituisce ipotesi eccezionale alla quale è possibile ricorrere solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa che, dovranno essere adeguatamente motivati nella determina a contrarre e nella lex specialis, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Nelle procedure sopra-soglia europea il criterio del minor prezzo può essere utilizzato solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 del Codice;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa.
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato;
- i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

ART. 24 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Istituto fissa i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, tenendo conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli artt. 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del Codice dei Contratti pubblici.

Si riportano, di seguito, i termini rispetto a specifiche procedure:

PROCEDURA	TERMINI
PROCEDURA APERTA (art. 71, D. Lgs. 36/2023)	Il termine minimo per la ricezione delle offerte è **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.
PROCEDURA RISTRETTA (art. 72, D. Lgs. 36/2023)	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73, D. Lgs. 36/2023)	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **10 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
DIALOGO COMPETITIVO (art. 74, D. Lgs. 36/2023)	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.
PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 75, D. Lgs. 36/2023)	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Proroga dei termini

L'Istituto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Codice, proroga i termini per la ricezione delle offerte, affinché gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, nei seguenti casi:

a. quando un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione ha richiesto, in tempo utile, informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione della stessa, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli artt. 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;
b. quando sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;
c. nei casi di cui all'art. 25, comma 2, terzo periodo, del Codice.

In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

ART. 25 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico che intende partecipare a una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dall'Istituzione scolastica (art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023) per compilare i seguenti atti:

a) la domanda di partecipazione;

b) il documento di gara unico europeo (DGUE);

c) l'offerta;

d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

Il *Documento di Gara Unico Europeo* ("DGUE"), ai sensi dell'art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, è redatto in formato elettronico in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea e contiene le dichiarazioni che l'operatore economico e le imprese ausiliarie devono rilasciare in merito:

a. al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Codice dei Contratti pubblici;
b. al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103.

Il DGUE contiene, inoltre, tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

a. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
b. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
c. L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo

di Gara" (CIG).

d. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG le spese relative a:
   - incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale) qualora il contratto venga stipulato direttamente con l'esperto individuato;
   - le spese effettuate con il Fondo Economale per le Minute Spese;
   - i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;
   - i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.

ART. 27 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Decorso il termine previsto nel Disciplinare di gara per la presentazione delle richieste di chiarimenti da parte degli operatori, l'istituzione scolastica:

- raccoglie tutte le richieste formulate dagli operatori;
- definisce le risposte ai quesiti pervenuti, soprattutto con riferimento a quelli di carattere tecnico-prestazionale;
- pubblica le risposte sul sito web dell'Istituzione Scolastica (secondo le tempistiche di seguito illustrate).

I chiarimenti forniti rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. I chiarimenti interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 23/09/2015, n. 4441; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 31/10/2012, n. 5570).

I chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio con l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis Cons. Stato, Sez. III, Sent. 13/01/2016, n. 74).

Nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 26/08/2014, n. 4305). Le Istituzioni scolastiche prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

La pubblicazione delle informazioni complementari, sulla Piattaforma di approvvigionamento utilizzata e sul sito istituzionale della stazione appaltante, deve avvenire almeno sei giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 88, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di consentire a tutti gli operatori economici di disporre di un tempo congruo per valutare gli effetti del chiarimento fornito sulla predisposizione delle proprie offerte.

ART. 28 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI O COLLAUDO – COMMISSIONE COLLAUDO

a. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

b. I servizi e le forniture acquisti nell'ambito del presente *Regolamento* sono soggetti ad attestazione di conformità e regolare esecuzione della fornitura e/o a collaudo.

c. I lavori, i servizi e le forniture acquisiti affidati dall'Istituto sono soggetti al controllo del R.U.P. oppure, se nominato, dal direttore dell'esecuzione se trattasi di affidamento di servizi e forniture a norma dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023.

d. In caso di necessità, come ad esempio per forniture di particolari contenuti tecnologici, è sempre possibile procedere a nomina di apposito verificatore con adeguate competenze, prioritariamente in seno all'organico dell'Amministrazione.

e. In caso di affidamento inerente a lavori, occorrerà procedere a collaudo in base ai disposti del medesimo articolo, nominando da 1 a 3 collaudatori in ossequio ai disposti dell'art. 116, comma 4 del Codice.

f. La nomina di un'apposita commissione avviene da parte del Dirigente scolastico, che la effettua tenuto conto delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del dirigente nel caso in cui le esigenze dovessero richiederlo.

g. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.

h. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal dirigente scolastico. Della verifica di conformità o del collaudo è redatto apposito verbale. I criteri funzionali alla nomina del collaudatore vengono individuati, di volta in volta, dal Dirigente Scolastico, che potrà valutare l'opportunità di ricorrere a una commissione collaudo individuata in modo permanente.

i. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura.

ART. 29 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le attività negoziali dell'Istituzione scolastica rispettano il principio di rotazione degli affidamenti, secondo cui:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Con riferimento al comma 3 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Istituto individua le seguenti fasce di valore nel caso di affidamenti riconducibili all'interno della stessa categoria merceologica:

Livello	Valore iniziale	Valore finale
FASCIA 1	€ 0,00	€ 999,99
FASCIA 2	€ 1.000,00	€ 4.999,99
FASCIA 3	€ 5.000,00	€ 9.999,99
FASCIA 4	€ 10.000,00	€ 19.999,99
FASCIA 5	€ 20.000,00	€ 39.000,99
FASCIA 5	€ 40.000,00	€ 74.999,99
FASCIA 6	€ 75.000,00	€ 139.999,99
FASCIA 7	€ 140.000,00	€ 1.000.000,00

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante terrà conto, rispetto al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, che un eventuale affidamento o reinvito al contraente uscente abbia carattere eccezionale e che richieda una motivazione allo stesso. In particolare, l'Istituto motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, affidabilità dell'operatore economico uscente) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

ART. 30 – REQUISITI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE

a. Le verifiche dei requisiti degli operatori economici sono effettuate a norma dell'art. 94 e successivi del D. Lgs. 36/2023:
b. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto, prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il *Documento Unico di Regolarità Contributiva* (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile.
c. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto, prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 5.000,00 è necessario verificare presso l'Agenzia delle Entrate e per la Riscossione se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, la stazione appaltante non procede al pagamento della fattura, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
d. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 50 del Codice, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
e. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2 dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, se richiesti nella lettera di invito.

ART. 31 – TERMINI DI PAGAMENTO

L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

I pagamenti sono effettuati nel termine di giorni 60 decorrenti dall'adozione (con le modalità e nei termini

indicati dal contratto) di ogni stato di avanzamento per gli acconti e dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità per la rata di saldo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a giorni 60 e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Acconti

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a giorni 7. Il RUP previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Rata di saldo

All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a giorni 7 dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Anticipazione del corrispettivo

Ad esclusione dei contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali, in subordine alla costituzione di garanzia fideiussoria, entro giorni 15 dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, è corrisposta all'appaltatore un'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento del valore del contratto d'appalto.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono comunque dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 32 – NORME DI COMPORTAMENTO DEI FORNITORI

1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente *Regolamento* sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
2. Per "comportamento anticoncorrenziale" si intende qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare – e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato – è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta a una persona, per sé stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto, il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese, l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta, l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

3. Qualunque “impresa” coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto a influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitino, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione e alla vigilanza dei suddetti soggetti.
4. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. 36/2023, nonché in osservanza di quanto indicato nell’indagine di mercato (richiesta di chiarimenti all’Ufficio informazioni complementari) o nell’invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) e sempre avvisando per tempo il RUP/DS.
5. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto: qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.
6. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto e accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati a imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti, a meno che non sia previsto dalle condizioni contrattuali.
7. La violazione delle norme contenute nel presente *Regolamento*, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice e può essere motivo di esclusione dall’elenco fornitori.
9. Ogni violazione di quanto esposto nel presente Articolo potrà essere causa di esclusione *anche* dall’Elenco Fornitori dell’Istituto.

ART. 33 – RISOLUZIONE

Il contratto può essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 1, del Codice (c.d. ipotesi di risoluzione facoltativa) ed è in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 2, del Codice medesimo (c.d. ipotesi di risoluzione obbligatoria).

In particolare, si ha risoluzione facoltativa del contratto, ai sensi dell’art. 122, comma 1, del Codice, fatto salvo quanto previsto dall’art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120 del medesimo Decreto Legislativo;

b. con riferimento alle modificazioni consistenti in:

   - lavori, servizi e forniture supplementari, di cui all’articolo 120, comma 1, lett. b), e varianti in corso d’opera, all’articolo 120, comma 1, lett. c), sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120;
   - e, con riferimento alle modificazioni sostanziali di cui all’articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c. l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Invece, si ha la risoluzione obbligatoria del contratto qualora (art. 122, comma 2, del Codice):

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Il contratto potrà essere risolto anche per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tale circostanza, il direttore dei lavori o il DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Inoltre, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023).

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti (art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023).

Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna (art. 108, comma 6 del D.Lgs. 50/2016).

L'Allegato II.14 e, in particolare, l'art. 10, disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Infine, nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni (art. 122, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023).

ART. 34 – APPLICAZIONE DELLE PENALI

Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante eventuali penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023).

ART. 35 – RUOLI DEL PERSONALE

Nell'ambito di una attività o procedura negoziale, la stazione appaltante valuta e decide con congruo anticipo il ruolo di ciascuno nella procedura di selezione o gara d'appalto.

Responsabile Unico del Progetto (RUP)

In conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nel primo atto di avvio della procedura da realizzare mediante un contratto, l'Istituzione scolastica nomina, nell'interesse proprio, un *Responsabile Unico del Progetto* (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

L'individuazione del RUP deve avvenire tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, e il suo nominativo è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

ll Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* (P.T.O.F.) e del *Programma Annuale*, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto, e assume, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, la qualifica di *Responsabile Unico del Progetto* (RUP) con gli obblighi a esso connessi.

Tuttavia, all'interno dell'Istituzione Scolastica, la funzione di RUP potrebbe essere svolta anche dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), dai docenti o da altro personale amministrativo in possesso di adeguati requisiti.

Ai sensi dell'Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2016, riguardo ai requisiti che il RUP deve possedere per contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, si delinea che:

a. il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare;
b. il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
    - di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
    - di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

c) per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al precedente punto b), il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Il Responsabile Unico del Progetto, oltre a dover possedere gli specifici requisiti professionali appena descritti:

a. non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse, di cui all'art. 16, del D.Lgs. n. 36/2023;
b. non deve aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il RUP deve rendere una dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Responsabile del Procedimento

Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di:

- un *Responsabile di Procedimento* per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- e un *Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento*.

Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Poiché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice dei Contratti Pubblici, il *Responsabile Unico del Progetto* può eventualmente delegare, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il personale che presenti i requisiti per ricoprire la figura di ***Responsabile del Procedimento***. Eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati da parte dei soggetti sopra richiamati possono operare esclusivamente sulle piattaforme, sotto la responsabilità dei responsabili di fase di cui sopra, e non sono in nessun caso autorizzati all'interoperabilità con i servizi della BDNCP.

Il Dirigente, per assicurare il pieno rispetto delle procedure in materia di cui al presente *Regolamento* e di tutti gli adempimenti conseguenti potrà, ove opportunità e natura della prestazione lo richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a favore del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi o di uno dei docenti collaboratori.

Responsabile del Trattamento dei Dati

Secondo quanto previsto dall' art. 13 Regolamento UE 2016/679, nei bandi di gara dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con quest'ultimo.

Punto Istruttore (PI), Punto Ordinante (PO), Direttore dell'Esecuzione (DeC)

L'Ufficio tecnico collabora alla predisposizione, nelle operazioni di gara, dei prospetti comparativi dei preventivi pervenuti.

Il Dirigente scolastico può autorizzare il personale a ricoprire il ruolo di Punto Istruttore (PI), Punto Ordinante (PO), Direttore dell'Esecuzione (DdE).

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti approvati dal Consiglio di Istituto, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

TITOLO V – INTERVENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

ART. 46 – CRITERI E LIMITI DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all'art. 2 individua i seguenti criteri e limiti:

a. **Contratti di sponsorizzazione**

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
   b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
   c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.
2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:
   a. descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;
   b. durata del contratto;
   c. ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
   d. descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

b. **Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi.**

a. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

b. l'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati;

c. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:

1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali;

2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;

3. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;

4. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle

attività dell'istituzione scolastica;

5. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;

6. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;

7. avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali.

d. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.

e. Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l'istituzione scolastica e l'Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione scolastica.

f. II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

g. Per l'utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, sono previste, a carico del concessionario, i seguenti canoni concessori

aule normali - € 15,00 /ora e € 80,00 per l'intera giornata

laboratori e sala riunioni - € 20,00 /ora e € 150,00 per l'intera giornata

aula magna - € 30,00 /ora (- € 35,00 /ora pomeriggio e € 60,00 /ora festivo) e € 200,00 (€ 400,00 festivo) per l'intera giornata.

È possibile, in alcuni casi da concordare, in alternativa al canone, donare materiali o attrezzature di valore similare.

È altresì possibile utilizzare i locali gratuitamente per iniziative ritenute utili da parte della dirigenza.

h. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.

c. **Utilizzazione siti informatici**

L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:

il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;

il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;

la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell'Istituzione scolastica.

d. D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera e) - Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale. Per le collaborazioni plurime del personale dipendente si rimanda agli artt.35 e 37 del CCNL 2006/2009.

e. D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera f) - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.

Non si prevedono attività per conto terzi.

f. D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera g) - Acquisto ed alienazione di Titoli di Stato

L'acquisto di Titoli di Stato è riservato alla patrimonializzazione di fondi donati da soggetti terzi e finalizzati a produrre un interesse per il finanziamento delle Borse di Studio. In caso di alienazione di Titoli di Stato il Dirigente acquisisce il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio d'Istituto.

g. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) - Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività

Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione nonché uno schema di regolamento.

Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola - sezione "Amministrazione trasparente".

Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.

Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.

Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
- il luogo della prestazione
- il compenso per la prestazione.

Compensi

Gli importi sono disciplinati dal D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995 e dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97.

Per particolari prestazioni il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi maggior convenienza per l'amministrazione

h. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i) - Partecipazione a progetti internazionali

La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.

Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.

Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.

La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente *Regolamento* si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il presente *Regolamento*, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento potrà essere soggetto a revisione, sulla base delle novità normativo-legislative, di chiarimenti o di indicazioni da parte delle competenti Autorità.